



CORSO SUL CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO

TERZA GIORNATA

4 novembre 2022

LA PRESCRIZIONE NEI RAPPORTI BANCARI: APPROFONDIMENTI SU QUESTIONI TECNICO-CONTABILI

Dott. Roberto Castelli

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 24418/2010

Principi rilevanti ai fini della verifica tecnico-contabile:

- **PAGAMENTO** quale solo oggetto della ripetizione d'indebito
 - distinzione rimesse **SOLUTORIE / RIPRISTINATORIE**
- **NATURA UNITARIA** del rapporto di conto corrente
- **DECORRENZA PRESCRIZIONE** da:
 - **chiusura conto** (momento estintivo) se rimesse tutte **RIPRISTINATORIE**
 - **data esecuzione** singole rimesse **SOLUTORIE**

IL DISCRIMINE TRA LE DUE SPECIE DI RIMESSE

È la **perdita di DISPONIBILITÀ** (artt. 1842, 1843 e 1852 c.c.):

- sia le rimesse ripristinatorie che quelle solutorie **riducono il debito (o aumentano il credito)** del correntista.
- tuttavia:
 - la rimessa RIPRISTINATORIA **aumenta la disponibilità** del correntista per pari importo → **NON È un PAGAMENTO** a favore della Banca
 - la rimessa SOLUTORIA comporta la **perdita di disponibilità** delle somme versate → **È un PAGAMENTO** a favore della Banca

N.B. Caso particolare: addebito di competenze su conto con saldo attivo → **AUTOPAGAMENTO**

PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

1. Individuazione **data interruttiva** decorso prescrizione (*dies ad quem*)
2. **Ordinamento** operazioni in base alla loro **data di disponibilità**
3. Verifica esistenza e ammontare eventuale **accordato**
4. Riferimento a saldo **banca** / saldo **ricalcolato**
5. Imputazione rimesse solutorie: a **tutte** le competenze/solo a quelle da **extra-fido**
6. “Valuta” competenze prescritte: nell’**originaria data** addebito/riaddebito **solo al termine** del periodo di ricalcolo

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

1) Individuazione data interruttiva decorso prescrizione (*dies ad quem*)

- Data notifica **atto citazione**
- Data comunicazione **domanda mediazione** alla Banca
- Data ricezione **lettera contestazione**/reclamo stragiudiziale:
 - verificare i motivi di doglianza, che potrebbero essere difformi o più limitati rispetto alla domanda giudiziale (es. il solo “anatocismo”)

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

2) Ordinamento operazioni in base alla loro data di disponibilità

Non sono idonei “*il criterio del <<saldo contabile>>, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del <<saldo per valuta>>, che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi*” (così Cass. 15.7.2010 n. 16608; conformi Cass. 14.4.2010 n. 8953, Cass. 10.9.2002 n. 13143, Cass.3.1.1996 n. 12)

La copertura/scopertura del conto va invece accertata in base al **SALDO DISPONIBILE**, ordinando i movimenti in base alla data di effettiva esecuzione di incassi e pagamenti:

- data **VALUTA**: rimesse di titoli all'ordine (incasso assegni, effetti, ...)
- data **CONTABILE**: versamenti di contanti e generalmente tutti gli addebiti

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

3) Verifica esistenza e ammontare eventuale accordato

Fonti di prova dell'affidamento:

- a) fido da contratto (onere forma scritta art. 117 TUB)
- b) fido da elementi indiziari ragionevoli (annotazioni in E/C, report C.R., ...)
- c) “fido di fatto”

→ Limiti delle presunzioni e ripartizione onere della prova

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

3) (Segue) Verifica esistenza e ammontare eventuale accordato

Ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse:

- rilevano solamente gli affidamenti per cassa “semplici” in c/c
- NON rilevano i fidi per anticipi fatture/sconto effetti SBF

Ordinanza Cass. Sez. 1, n. 926 pubbl. 13.1.2022: *“in caso di “Castelletto di sconto” non sussiste la copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza di un contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della Banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro ... sicché ... le rimesse effettuate su tale conto dal cliente ... hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite dell'affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito”*.

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

3) (Segue) Verifica esistenza e ammontare eventuale accordato

La richiamata pronuncia della Cassazione appare in linea con l'orientamento del Foro Torinese, come traspare dalla precisazione frequentemente riportata nei quesiti peritali ove si richiede l'individuazione delle rimesse solutorie *“sulla base del saldo disponibile (...) con la precisazione che a tal fine non rileva l'affidamento per anticipazioni s.b.f.”*.

→ Sentenza Tribunale di Torino 18.11.2014, Dott. Astuni pubbl. su “Il Caso.it”: *“Dato qualificante dell'apertura di credito in c/c è la possibilità di utilizzare la somma messa a disposizione in uno o più atti e di eseguire versamenti a ripristino della disponibilità, senza che la banca abbia il potere di esigere il pagamento, fino alla scadenza del fido (o a revoca) (...) Non è dato riscontrare queste caratteristiche, per contro, nel credito bancario a breve termine: nelle forme consuete di sconto, anticipo su fatture o SBF”*

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

4) Riferimento a saldo banca / saldo ricalcolato

La verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse può essere condotta:

- A. in base alle originarie annotazioni contabili, c.d. “**saldo banca**”;
- B. oppure al “**saldo ricalcolato**” (Ordinanze Cass. n. 9141/2020 e n. 3858/2021).

Sintesi delle critiche alla tesi di rilevanza del “saldo ricalcolato”:

- a) rinnega la **natura preliminare** dell’eccezione di prescrizione;
- b) eliminando a monte la pretesa illegittima **rende di fatto inoperante la prescrizione**;
- c) per aversi un “**pagamento indebito**” è necessaria la presenza di un **addebito illegittimo** e di una **rimessa che lo “paghi”** (Cass. 24418/10): solo il **saldo storico** consente di confrontare addebiti illegittimi e rimesse; il saldo ricostruito difetta degli addebiti illegittimi.

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

5) Imputazione rimesse solutorie (tutte le competenze/solo quelle extra-fido)

Le rimesse solutorie possono essere imputate in pagamento, alternativamente:

- A. di **tutte le competenze** pregresse addebitate in conto;
- B. delle sole **competenze maturate sui saldi “extra-fido”** (Cass. n. 3858/2021).

Critiche alla tesi di prescrittibilità delle sole competenze maturate sui saldi “extra-fido”:

- l’esigibilità degli interessi è **concetto diverso** dall’esigibilità del capitale;
- gli **interessi sono sempre esigibili** in corso di rapporto anche se non lo è il capitale (art. 1815, co. 1, c.c., art. 1820 c.c., art. 120, co. 2 lett. b), TUB);
- **l’art. 1194 c.c.** prevede l’imputazione delle rimesse solutorie a **tutti gli interessi**.

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

6) Valuta competenze prescritte (originaria data addebito/“in massa” al termine)

Si rileva l'esistenza di due prassi di “trattamento” delle competenze prescritte in quanto pagate da rimesse solutorie:

- A. mantenimento in conto **nelle originarie date** di addebito → ricalcolo circoscritto al periodo successivo all'ultimo addebito di competenze pagate da rimesse solutorie;
- B. riaddebito “in massa” solo **al termine del periodo** di ricalcolo → ricalcolo esteso all'intero periodo documentato in atti e riaddebito finale delle competenze prescritte.

La soluzione B mira a coniugare la prescrittibilità della ripetizione d'indebito con l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.

(SEGUE) PROCEDURA DI VERIFICA RIMESSE E PRESCRIZIONE

(segue) 6) Valuta competenze prescritte

Considerazioni critiche in merito alla soluzione sub B di riaddebito “in massa” delle competenze prescritte solo al termine del periodo di ricalcolo:

- in primo luogo l'imprescrittibilità dell'azione di nullità **trova un limite nella prescrittibilità delle azioni di ripetizione (art. 1422 c.c.);**
- **NON può prodursi anatocismo sulle competenze prescritte,** cioè sulle competenze **pagate** con versamenti solutori, che, in quanto **pagate,** diventano capitale. Infatti, **dopo il pagamento non esiste più il debito del cliente per interessi,** e pertanto non può porsi alcun problema di successiva capitalizzazione degli stessi.

VERIFICA PRESCRIZIONE E LACUNE DOCUMENTALI

Il correntista che promuove un'azione di ripetizione d'indebitto è onerato di produrre completa documentazione, anche contabile.

L'**estratto conto** si compone di **tre parti**, tutte essenziali:

1. **movimenti** di dare/avere (giorno per giorno)
2. riassunto **scalare** (riesposizione dei saldi per data valuta)
3. riepilogo **competenze** (dettaglio di calcolo)

(SEGUE) VERIFICA PRESCRIZIONE E LACUNE DOCUMENTALI

Recente autorevole giurisprudenza ha respinto le domande di ripetizione ove non sorrette da completa documentazione, ritenendo insufficiente la produzione dei soli scalari e, implicitamente, del ricorso a metodi di calcolo “sintetici”.

Cass., Sez. VI, Ord., 4 febbraio 2020, n. 2435:

*“ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto; con tale produzione, difatti, il correntista assolve all’**onere di provare** sia gli avvenuti **pagamenti** che la mancanza di causa debendi”.*

(Cfr. Cass. 7.5.2015, n. 9201; Cass. 13.10.2016, n. 20693; Cass. 23.10.2017, n. 24948; C. App. TO 16.11.2021, R.G. 788/2021; C. App. MI 24.6.2019 n. 2769 e 16.2.2022 n. 551).

Pertanto, a rigore di logica, **l'assenza di prova del pagamento** ripetibile renderebbe **superflua la verifica della sua prescrizione**.

Laddove, tuttavia, il Giudicante ritenesse comunque idonea una produzione parziale della documentazione contabile – ad esempio i soli estratti scalari con i saldi per valuta (in caso di valute non contestate dal correntista) – dovrebbe del pari considerarsi possibile apprezzare l'effetto delle eventuali rimesse solutorie con un grado di approssimazione accettabile in quanto derivante esclusivamente dalla compensazione infra-giornaliera fra addebiti e rimesse. Tale approssimazione, peraltro, penalizzerebbe solo la banca, posto che l'esame dei saldi per valuta condurrebbe al più di sottostimare l'effetto prescrizione, essendo le rimesse solutorie già “decurtate” di eventuali addebiti in pari valuta.

PRESCRIZIONE DA PASSAGGIO IN ATTIVO DEL SALDO DI CONTO

Parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter qualificare ogni **passaggio in attivo del saldo di conto** come **atto solutorio** estintivo di **ogni passività pregressa**.

N.B.: da non confondere con l'accredito di rimesse su conto con saldo attivo.

Si richiama la sentenza 15/11/2012 n. 3735 del Tribunale di Genova:

“L'azione di ripetizione, e di conseguenza la relativa prescrizione, è ipotizzabile - oltre che nel momento in cui un conto corrente sia stato estinto con il pagamento delle relative passività - quando, nel corso del rapporto, il saldo, a seguito di versamenti eseguiti dal correntista, sia divenuto anche temporaneamente attivo (essendo stati in qual momento pagati tutti i pregressi interessi, anche anatocistici e le spese legittimamente o illegittimamente addebitate dalla banca)”.

(SEGUE) PRESCRIZIONE DA PASSAGGIO IN ATTIVO DEL SALDO

Da ultimo anche la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza 21/1/2019 n. 290:

*“Pertanto, una volta che risulti che il conto era in attivo a partire dal 1999, ciò significa che **tutti gli addebiti precedenti, ancorché illegittimi, risultavano pagati a quella data, e quindi la domanda – proposta oltre il decennio solamente nel 2011 – non può avere ad oggetto alcuna pretesa antecedente a tale data**”.*

Ulteriori pronunce conformi:

- Tribunale di Torino, sentenza n. 6890/2014
- Tribunale di Verbania sentenza 29.9.2014, Giudice Dott. Massimo Terzi
- Tribunale di Lanciano, sentenza n. 343/2014
- Tribunale di Udine, sentenza 4.2.2016 n. 286
- Tribunale di Treviso, sez. III, sentenza 26.10.2016 n. 2643

EFFETTI PRESCRIZIONE PER I CONTI ANTICIPI

Si ritiene in linea di principio che le competenze dei conti anticipi non soggiacciano alla metodologia di individuazione delle rimesse solutorie, essendo ogni estinzione di anticipazione assibilabile ad un pagamento: opera pertanto la **prescrizione decennale “secca”** (Trib. Torino n. 7212 del 18.11.2014, Dr. Astuni).

Sotto diverso profilo, l’effetto prescrizione può rilevarsi anche con riguardo al periodico giroconto delle competenze per anticipazioni s.b.f. al conto ordinario laddove pagate da successive rimesse solutorie ivi rilevate.

EFFETTI PRESCRIZIONE SUL PRESTITO D'USO IN ORO

Relativamente alle operazioni di prestito d'uso in oro, si ritiene operante la prescrizione sotto almeno due profili:

- a) quanto agli importi relativi alle restituzioni di oro/controllore in denaro, ancorché non transitati sul conto corrente di appoggio, si ritiene operante la prescrizione della ripetizione d'indebito di quanto **pagato** ante decennio;
- b) relativamente agli importi transitati in conto corrente, nonché agli addebiti delle relative competenze, sussiste altresì l'effetto prescrizione determinato dal pagamento (ultradecennale) di tali competenze per effetto di successive rimesse solutorie o di "autopagamento" in caso di addebito su conto con saldo attivo.

PRESCRIZIONE DIRITTO PAGAMENTO INTERESSI ATTIVI

Ove eccepita dalla Banca, opera la **prescrizione quinquennale** del diritto del correntista alla ripetizione degli interessi attivi sui (maggiori) saldi rideterminati dal CTU ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4) c.c., trattandosi di diritti riferiti a crediti antecedenti di oltre un quinquennio dalla loro deduzione in giudizio.

Non è sufficiente, ai fini dell'insorgenza del diritto del correntista al pagamento di ulteriori interessi attivi, la mera circostanza che il ricalcolo abbia fatto emergere saldi creditori di conto, essendo a tal fine necessario:

- a) che il correntista abbia formulato una circostanziata contestazione e domanda specificamente riferita agli interessi attivi (condizione necessaria);
- b) che la banca non abbia eccepito la prescrizione quinquennale, al pagamento di interessi attivi, con conseguente limitazione del periodo di ricalcolo degli stessi.